DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 26

Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, e' inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico". Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Estremi	Legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo	III — Disciplina dello status degli amministratori locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-autonomia-e-ordinamento-degli-enti-locali/art-26-oneri-previdenziali-assistenziali-e-assicurativi-e-disposizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it